Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 120

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 4 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1982, n. 196.

**Nuova istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sulle commesse di armi, mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti centrali destinati all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica militare, con i compiti, i poteri, i limiti e le modalità di organizzazione e funzionamento già previsti dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1980, n. 865, per la commissione sulla base di tale legge nuovamente istituita.

La commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. La commissione elegge nel suo seno il presidente, due vice-presidenti e due segretari.

Art. 2.

Ai fini dell'attività della commissione istituita con l'articolo precedente sono fatti salvi gli atti compiuti dalla commissione, di cui alla legge 18 dicembre 1980, n. 865, e sono acquisiti la documentazione ed ogni altro elemento istruttorio da essa raccolti.

Art. 3.

La commissione istituita con la presente legge concluderà i propri lavori presentando la relazione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il 20 dicembre 1982.

Le spese per il funzionamento della commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**Art. 4.**

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 197.

**Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, in materia di collocamento fuori ruolo degli impiegati dello Stato addetti agli uffici del commissario del Governo per le regioni a statuto speciale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 99, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, relativo al commissario del Governo;

Visto l'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 170;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 688, che ha modificato l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, stabilendo che, per il funzionamento dei propri uffici, i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano si avvalgono di personale collocato fuori ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di modificare l'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, al fine di stabilire criteri univoci in materia di destinazione di personale statale presso gli uffici dei commissari del Governo presso le regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

**Decreta:**

**Art. 1.**

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, concernente norme di esecuzione dell'art. 58 delle disposizioni sullo

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Sono altresì collocati fuori ruolo e messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti, a tempo indeterminato, agli uffici del commissario dello Stato per la regione siciliana, del rappresentante del Governo per la regione sarda, del commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia e del presidente della commissione di coordinamento per la regione della Valle d'Aosta, entro il limite del contingente del personale stabilito per ciascun ufficio dalle disposizioni vigenti ».

Art. 2.

Il personale di cui all'art. 1 non viene collocato fuori ruolo ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1982

*p.* Il Presidente della Repubblica
*Il Presidente del Senato*
FANFANI

SPADOLINI — ROGNONI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982*
*Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 3*

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 marzo 1982.

**Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attività connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.**

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme sulla tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visti, in particolare, gli articoli 21, 22, 23 e 24 del detto decreto recanti norme sui consorzi volontari di tutela dei vini ai fini della concessione e dell'espletamento dell'incarico di vigilanza su un determinato vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme sulla tenuta degli albi dei vigneti e sulla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono stati conferiti gli incarichi di vigilanza di cui all'art. 21 sopra citato ai consorzi volontari di tutela dei vini;

Considerata la rilevanza assunta, ai fini della tutela e della valorizzazione della produzione e della commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita, dai consorzi di cui trattasi;

Ritenuta l'opportunità, alla luce delle esperienze acquisite, di disciplinare uniformemente ed in maniera dettagliata l'esercizio, da parte dei consorzi incaricati della vigilanza, delle attività connesse all'espletamento del detto incarico;

Decreta:

Art. 1.

I consorzi per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita che intendono ottenere l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, all'atto della presentazione della domanda e relativa documentazione di cui all'art. 23 del citato decreto n. 930, devono dimostrare di disporre del personale, delle attrezzature e dei mezzi finanziari necessari all'assolvimento dei compiti derivanti.

E' tuttavia consentito che la dimostrazione dell'esistenza dell'organizzazione tecnico-amministrativa per l'assolvimento degli incarichi venga anticipata da un progetto esecutivo da realizzarsi comunque prima del conferimento degli incarichi stessi.

L'accertamento sulla sussistenza dei requisiti di cui al primo comma è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Art. 2.

Ai fini del controllo, i consorzi sono tenuti ad istituire ed a tenere aggiornati:

*a*) un libro o schedario contenente per ogni ditta associata i relativi dati ed i dati caratterizzanti l'azienda o le diverse aziende delle citate ditte che siano interessate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata, avuto riguardo alla possibilità di utilizzazione della denominazione di origine per i vini prodotti nelle aziende in questione;

*b*) un libro o schedario con l'elencazione dei movimenti delle uve e dei vini di ogni singolo socio;

*c*) la raccolta dei verbali datati e sottoscritti dagli addetti alla vigilanza e dalle ditte interessate sulle verifiche e sui controlli effettuati per ogni socio.

Art. 3.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di vigilanza ad essi affidato, i consorzi sono tenuti ad effettuare:

*a*) controlli periodici a campione significativo, con cadenza non inferiore ad un anno, delle superfici iscritte agli albi dei vigneti, ai fini dell'accertamento della

effettiva esistenza sul terreno dei requisiti previsti dalle norme di legge in materia, sia all'atto della richiesta di iscrizione dell'azienda, che successivamente;

*b*) controlli a campione significativo delle rese annuali delle uve per ettaro;

*c*) riscontro sulla rispettiva rispondenza delle denunce di produzione delle uve e delle denunce relative ai vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita;

*d*) riscontro della produzione delle uve e dei mosti, nonché della gradazione alcoolica minima naturale dei vini mediante controlli a campione significativo;

*e*) controlli in fase di maturazione dei vini prodotti dalle aziende associate e dei trasferimenti di detti vini che si verificano nell'ambito aziendale o fra aziende associate;

*f*) controllo della rispondenza del prodotto pronto alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione prima della sua immissione al consumo;

*g*) controlli sui mercati di consumo mediante verifiche formali sui tipi di confezione e sulla presentazione del prodotto e verifiche di merito sulla sussistenza delle caratteristiche qualitative del vino in relazione a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

I consorzi sono tenuti ad inviare al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta in detto periodo con riferimento a ciascuno dei compiti sopra specificati, con particolare riguardo alle infrazioni riscontrate sull'osservanza delle norme vigenti in materia.

### Art. 4.

I consorzi muniti dell'incarico di vigilanza che dispongono direttamente di propri laboratori di analisi possono chiedere che detti laboratori siano ufficialmente autorizzati ad effettuare, limitatamente ai campioni di vino dei consorziati, le analisi chimico-fisiche richieste ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza e quelle per il successivo esame organolettico dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita previste dal regolamento (CEE) n. 2236 del 16 agosto 1973.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, corredata dalla documentazione intesa a dimostrare la validità del laboratorio in questione, con riguardo ai locali, alla strumentazione ed al personale adibito, ad espletare i compiti derivanti dall'autorizzazione.

L'autorizzazione verrà concessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste qualora vengano accertate la validità tecnica del laboratorio in relazione ai requisiti di idoneità per lo svolgimento delle funzioni di istituto e l'opportunità della concessione dell'autorizzazione stessa.

Il prelevamento dei compioni e l'esame degli stessi dovranno avvenire nei modi ed alle condizioni previsti dalle norme vigenti in materia.

Le domande già presentate dai consorzi alla data di pubblicazione del presente decreto devono intendersi valide ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al primo comma.

### Art. 5.

I consorzi muniti dell'incarico di vigilanza che non dispongono di un proprio laboratorio idoneo all'assolvimento delle funzioni di istituto, devono stipulare apposita convenzione con un laboratorio competente per territorio già autorizzato ad effettuare le analisi di cui all'art. 4 per il vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

La convenzione di cui trattasi dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

Nel caso ipotizzato al primo comma l'autorizzazione concessa al laboratorio per conto del consorzio deve riguardare esclusivamente le analisi connesse all'espletamento dei compiti di vigilanza e non quelle connesse agli esami organolettici del vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita da parte delle commissioni di degustazione previste ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 2236/73.

### Art. 6.

I consorzi muniti dell'incarico di vigilanza, ai fini dell'espletamento di tale incarico con riguardo ai controlli di carattere organolettico previsti alla lettera *f*) e *g*) dell'art. 3 sul relativo vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita, devono istituire uno o più comitati di degustatori composti da non meno di tre membri scelti tra tecnici degustatori ed esperti degustatori della zona.

I controlli effettuati dai consorzi non esimono le ditte consorziate dall'obbligo di sottoporre i propri vini all'esame delle commissioni di degustazione previste dal regolamento (CEE) n. 2236/73.

L'accertamento della non rispondenza del vino, comunque sottoposto a controllo, alle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione, esclude la possibilità di utilizzazione da parte dello stesso della denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

### Art. 7.

I consorzi muniti dell'incarico di vigilanza hanno la facoltà di far utilizzare, nella presentazione dei vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita delle ditte consorziate, propri contrassegni la cui utilizzazione consenta o comunque favorisca il controllo sulla rispondenza del vino esaminato alle caratteristiche previste per lo stesso dal relativo disciplinare di produzione.

I consorzi potranno stabilire nei propri statuti:

*a*) l'obbligatorietà o meno dell'uso dei contrassegni da parte delle ditte consorziate;

*b*) norme particolari in merito all'utilizzazione dei contrassegni.

Qualora l'uso dei contrassegni abbia il carattere dell'obbligatorietà, detti contrassegni dovranno essere attribuiti ad ogni partita di vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita che presenti i requisiti minimi previsti dal relativo disciplinare di produzione.

Nei casi in cui l'uso dei contrassegni sia facoltativo, il consorzio potrà richiedere per la loro utilizzazione l'esistenza di condizioni particolari per il vino, con riguardo alle caratteristiche del prodotto ivi compresa la sua presentazione purché tali caratteristiche siano espressamente previste o consentite dal relativo disciplinare di produzione.

Gli schemi di contrassegni dovranno essere preventivamente approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tali contrassegni costituiscono certificazione del controllo effettuato dal consorzio per accertare la rispondenza del vino alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.

E' consentito ai consorzi utilizzare, ai fini del controllo di cui al comma precedente, altre certificazioni in accompagnamento al prodotto, il cui schema dovrà parimenti essere sottoposto a preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

I consorzi muniti dell'incarico di vigilanza, ai fini del controllo sull'utilizzazione dei contrassegni consortili, sono tenuti a porre in essere ed a tenere aggiornato un registro di carico e scarico dal quale risulti la reciproca rispondenza fra i quantitativi di vini abilitati all'utilizzazione dei contrassegni ed i contrassegni concessi.

I contrassegni dovranno riportare, oltre al riferimento alla denominazione del consorzio, anche gli estremi del decreto ministeriale di affidamento dell'incarico di vigilanza.

Art. 9.

I consorzi che alla data di pubblicazione del presente decreto risultano già muniti dell'incarico di vigilanza sono tenuti ad uniformarsi, entro sei mesi dalla suddetta data, pena la decadenza dell'incarico, alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1982

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(2191)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **198**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria di Portosalvo », in Pozzallo.**

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Maria di Portosalvo », in Pozzallo (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1982
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 159

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **199**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in Forlì.**

N. 199. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Forlì e Bertinoro 25 settembre 1978, integrato con dichiarazione del 7 maggio 1980, relativo alla erezione della parrocchia di S. Caterina da Siena, in Forlì, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale dei SS. Fabiano e Sebastiano dalla frazione Spescia del comune di S. Sofia (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1982
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 156

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **200**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'assegnazione alla chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Venezia-Mestre, di un appezzamento di terreno.**

N. 200. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia 18 agosto 1980, relativo all'assegnazione alla chiesa parrocchiale della SS. Trinità, in Venezia-Mestre, di un appezzamento di terreno di mq 4750, sul quale insiste il sacro edificio, stralciato dal patrimonio della chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Carpenedo di Mestre (Venezia), descritto e valutato in L. 11.875.000 nella perizia giurata 9 luglio 1980 del geometra Giorgio Cappelletto.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1982
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 157

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **201**.

**Approvazione del nuovo statuto dell'associazione laicale con fine di culto e di religione « Centro ut unum sint », in Roma.**

N. 201. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione laicale con fine di culto e di religione « Centro ut unum sint », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1982
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 158

DECRETO 8 febbraio 1982, n. **202**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Rocco, in Lioni.**

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di S. Angelo dei Lombardi 1° febbraio 1981, integrato con due dichiarazioni del 12 febbraio 1981, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rocco, in Lioni (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *aprile* 1982
*Registro n.* 9 *Interno, foglio n.* 160

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 823/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cereali originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 824/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 825/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 826/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 827/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 828/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione, per la trentaquattresima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 829/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaseiesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 830/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 831/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 832/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 717/82 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 833/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 834/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 835/82 della commissione, del 7 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Decisione n. 836/82/CECA della commissione, del 26 marzo 1982, che modifica la decisione n. 527/78/CECA relativa al divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici provenienti da alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 837/82 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 838/82 della commissione, del 6 aprile 1982, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

*Pubblicati nel n.* L 95 *dell'8 aprile* 1982.

**(91/C)**

Regolamento (CEE) n. 839/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 840/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 841/82 della commissione, del 13 aprile 1982, recante modalità di applicazione per gli aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sismo verificatosi in Italia nel novembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 842/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3635/81 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 843/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 3389/81 che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 844/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 845/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che adotta misure transitorie per quanto riguarda il contributo alla produzione di zucchero per la campagna di commercializzazione 1981/82.

Regolamento (CEE) n. 846/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre pelli ovine, preparate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 847/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altri pelli ovine, preparate, della sottovoce 41.03 B II della tariffa doganale comune, originarie del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 848/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 849/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 596/82 del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica il regime di importazione di alcuni prodotti originari dell'URSS pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 72 del 16 marzo 1982.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 793/82 del Consiglio, del 2 aprile 1982, che fissa l'aiuto forfettario alla produzione e il prezzo d'obiettivo per alcuni foraggi essiccati per il periodo dal 1° al 25 aprile 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 91 del 5 aprile 1982.

*Pubblicati nel n.* L 98 *del* 14 *aprile* 1982.

**(92/C)**

Regolamento (CEE) n. 850/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 851/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 852/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 853/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 854/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n 855/82 della commissione, del 6 aprile 1982, che modifica gli allegati 1, 4, 5 e 6 al regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 856/82 della commissione, del 13 aprile 1982, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 857/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentacinquesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 858/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 859/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 2042/81.

Regolamento (CEE) n. 860/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 861/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 862/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 863/82 della commissione, del 14 aprile 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

*Pubblicati nel n.* L 99 *del* 15 *aprile* 1982.

**(93/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972 e del relativo scambio di note firmato a Brasilia il 18 novembre 1977.

Il Governo italiano, in risposta alla notifica del Governo brasiliano, ha comunicato alla controparte, con nota verbale datata 13 marzo 1982, l'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali richieste dall'ordinamento italiano (legge 25 gennaio 1982, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 4 febbraio 1982).

In conformità dell'art. 10, l'accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, e il relativo scambio di note firmato a Brasilia il 18 novembre 1977, sono, quindi, entrati in vigore il 13 marzo 1982.

**(2165)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

### Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Canegrate.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Canegrate (Milano) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.707.208.868 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.734.968.362 iscritto a ruolo a nome del sig. Renato Morlacchi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2091)**

### Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Druento (Torino) è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1983, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 40.608.104 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 42.076.574 iscritto a ruolo a nome del sig. Marco Molineris.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

**(2090)**

### Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta De Napoli Gaetano, in Bari

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 20.391.360 dovuto dalla ditta De Napoli Gaetano, in Bari, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

**(2089)**

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal sig. Mario Venditti, titolare della ditta Pelletterie Venditti, in Tolentino.**

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 90.987.791 dovuto dal sig. Mario Venditti, titolare della ditta Pelletterie Venditti in Tolentino (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2182)

**Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. « Urbs film », in Urbisaglia**

Con decreto ministeriale 19 aprile 1982 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 16.157.665 dovuto dalla S.r.l. « Urbis film », in Urbisaglia (Macerata), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1982 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2183)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 6 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, Galleria Santomarco di Paola (Cosenza), è prolungata al 28 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana condotte d'acqua, Galleria Santomarco di Paola (Cosenza), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 17 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massey Ferguson, stabilimento di Aprilia (Latina), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionali prefabbricati, con sede in Firenze e stabilimento in Calvirisolta (Caserta), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana di Terni, è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Fontana di Terni, è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede in Salerno, è prolungata al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Santo Dasso, con sede e stabilimento in Genova-Pontedecimo, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Calver, stabilimento di Teverola (Caserta), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri navali Lavagna, con sede in Lavagna (Genova), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scaini S.r.l. (in liquidazione) di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcos, con sede e stabilimento in Albisola Marina (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino, stabilimento di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto e C., con sede legale in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiore, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Styl Varzi, con sede e stabilimento in Varzi (Pavia), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(2077)**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « I Music show », che avrà luogo a Bologna dal 26 giugno al 4 luglio 1982.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1982 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « II Dimostrazioni di macchine e sistemi per la lavorazione del terreno (manifestazione itinerante) », che avrà luogo a Valle Vecchia di Caorle (Venezia) l'8 luglio 1982.

**(2113)**

### Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Istituto nazionale fiduciario S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 17 aprile 1982, ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla società « Istituto nazionale fiduciario S.p.a. », in Roma.

**(2114)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ LIBERA ABRUZZESE « G. D'ANNUNZIO » DI CHIETI

*Facoltà di scienze politiche*:
diritto internazionale.

UNIVERSITÀ DI PISA

*Facoltà di giurisprudenza*:
diritto ecclesiastico;
diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di economia e commercio*:
1) diritto fallimentare;
2) diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(2164)**

# MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore 4. — Capitale L. 400.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 12 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 7. — Capitale L. 560.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 mod. 241 D.P. — Data: 19 agosto 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Vicenza. — Intestazione: Cucchini Bruno, nato a Venezia il 12 dicembre 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(2021)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

**Corso dei cambi del 27 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . . . | 1312,300 | 1312,300 | 1312,40 | 1312,300 | 1312,25 | — | 1312,20 | 1312,300 | 1312,300 | 1312,30 |
| Dollaro canadese . . . | 1072,450 | 1072,450 | 1073,90 | 1072,450 | 1070 — | — | 1072,65 | 1072,450 | 1072,450 | 1072,45 |
| Marco germanico . . . . | 552,430 | 552,430 | 552,20 | 552,430 | 552 — | — | 552,45 | 552,430 | 552,430 | 552,40 |
| Fiorino olandese . . . | 497,300 | 497,300 | 497,20 | 497,300 | 497 — | — | 497,40 | 497,300 | 497,300 | 497,30 |
| Franco belga . . . . | 29,304 | 29,304 | 29,30 | 29,304 | 29,25 | — | 29,303 | 29,304 | 29,304 | 29,30 |
| Franco francese . . . | 211,760 | 211,760 | 211,55 | 211,760 | 211,60 | — | 211,78 | 211,760 | 211,760 | 211,75 |
| Lira sterlina . . . . | 2331,600 | 2331,600 | 2331 — | 2331,600 | 2331 — | — | 2332,10 | 2331,600 | 2331,600 | 2331,60 |
| Lira irlandese . . . | 1910,500 | 1910,500 | 1910 — | 1910,500 | 1911 — | — | 1910 — | 1910,500 | 1910,500 | — |
| Corona danese . . . | 162,830 | 162,830 | 162,75 | 162,830 | 162,25 | — | 162,82 | 162,830 | 162,830 | 162,85 |
| Corona norvegese . . | 216,960 | 216,960 | 216,90 | 216,960 | 216,75 | — | 216,90 | 216,960 | 216,960 | 216,95 |
| Corona svedese . . . . | 223,750 | 223,750 | 223,70 | 223,750 | 223,40 | — | 223,68 | 223,750 | 223,750 | 223,75 |
| Franco svizzero . . . | 668,610 | 668,610 | 668,40 | 668,610 | 668 — | — | 668,60 | 668,610 | 668,610 | 668,60 |
| Scellino austriaco . | 78,540 | 78,540 | 78,50 | 78,540 | 78,50 | — | 78,59 | 78,540 | 78,540 | 78,55 |
| Escudo portoghese | 18,220 | 18,220 | 18,20 | 18,220 | 18,15 | — | 18,20 | 18,220 | 18,220 | 18,20 |
| Peseta spagnola . . . . | 12,520 | 12,520 | 12,45 | 12,520 | 12,24 | — | 12,5250 | 12,520 | 12,520 | 12,52 |
| Yen giapponese . . . . | 5,496 | 5,496 | 5,4950 | 5,496 | 5,50 | — | 5,4950 | 5,496 | 5,496 | 5,49 |
| E.C.U. . . . . . . . | 1319,750 | 1319,750 | — | 1319,750 | — | — | 1319,75 | 1319,750 | 1319,750 | — |

**Media dei titoli del 27 aprile 1982**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 38,600 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 96,350 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,775 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 85,325 |
| » 6 % » » 1970-85 | 79,950 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,575 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,650 |
| » 9 % » » 1975-90 | 74,700 |
| » 9 % » » 1976-91 | 69,250 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77 — |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 69,600 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 63,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 87,450 |
| » » » Ind. 1- 5-1979/82 | 99,900 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 99,775 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 99,775 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 99,775 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 | 99,825 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,850 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,900 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,775 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,675 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,450 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 99,225 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,650 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,300 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 97,175 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,675 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 90,250 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 88,650 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 87,025 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 85,475 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,025 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 27 aprile 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1312,250 |
| Dollaro canadese | 1072,550 |
| Marco germanico | 552,440 |
| Fiorino olandese | 497,350 |
| Franco belga | 29,303 |
| Franco francese | 211,770 |
| Lira sterlina | 2331,850 |
| Lira irlandese | 1910,250 |
| Corona danese | 162,825 |
| Corona norvegese | 216,930 |
| Corona svedese | 223,715 |
| Franco svizzero | 668,605 |
| Scellino austriaco | 78,565 |
| Escudo portoghese | 18,210 |
| Peseta spagnola | 12,522 |
| Yen giapponese | 5,495 |
| E.C.U. | 1319,750 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

**Corso dei cambi del 28 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1302,300 | 1302,300 | 1302,40 | 1302,300 | 1302,25 | — | 1302,200 | 1302,300 | 1302,300 | 1302,30 |
| Dollaro canadese | 1062,200 | 1062,200 | 1063 — | 1062,200 | 1062 — | — | 1061,500 | 1062,200 | 1062,200 | 1062,20 |
| Marco germanico | 553,110 | 553,110 | 553 — | 553,110 | 553,10 | — | 552,950 | 553,110 | 553,110 | 553,10 |
| Fiorino olandese | 498,050 | 498,050 | 498 — | 498,050 | 498 — | — | 498,100 | 498,050 | 498,050 | 498,05 |
| Franco belga | 29,323 | 29,323 | 29,32 | 29,323 | 29,32 | — | 29,313 | 29,323 | 29,323 | 29,30 |
| Franco francese | 211,990 | 211,990 | 212,20 | 211,990 | 211,90 | — | 212 — | 211,990 | 211,990 | 210 — |
| Lira sterlina | 2320,500 | 2320,500 | 2325 — | 2320,500 | 2320 — | — | 2320,150 | 2320,500 | 2320,500 | 2320,50 |
| Lira irlandese | 1912,250 | 1912,250 | 1913 — | 1912,250 | 1913,50 | — | 1913 — | 1912,250 | 1912,250 | — |
| Corona danese | 163,100 | 163,100 | 163 — | 163,100 | 162,65 | — | 163,150 | 163,100 | 163,100 | 163,10 |
| Corona norvegese | 216,720 | 216,720 | 216,60 | 216,720 | 216,50 | — | 216,750 | 216,720 | 216,720 | 216,75 |
| Corona svedese | 223,450 | 223,450 | 223,70 | 223,450 | 222,20 | — | 223,300 | 223,450 | 223,450 | 223,45 |
| Franco svizzero | 669,210 | 669,210 | 668,40 | 669,210 | 668,20 | — | 669,690 | 669,210 | 669,210 | 669,20 |
| Scellino austriaco | 78,650 | 78,650 | 78,60 | 78,650 | 78,60 | — | 78,650 | 78,650 | 78,650 | 78,65 |
| Escudo portoghese | 18,200 | 18,200 | 18,20 | 18,200 | 18,15 | — | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,20 |
| Peseta spagnola | 12,491 | 12,491 | 12,49 | 12,491 | 12,48 | — | 12,494 | 12,491 | 12,491 | 12,50 |
| Yen giapponese | 5,503 | 5,503 | 5,51 | 5,503 | 5,495 | — | 5,505 | 5,503 | 5,503 | 5,50 |
| E.C.U. | 1319,820 | 1319,820 | — | 1319,820 | — | — | 1319,820 | 1319,820 | 1319,820 | — |

**Media dei titoli del 28 aprile 1982**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 38,600 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 96,400 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,725 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 85,325 |
| » 6 % » » 1970-85 | 79,950 |
| » 6 % » » 1971-86 | 76,575 |
| » 6 % » » 1972-87 | 78,650 |
| » 9 % » » 1975-90 | 74,700 |
| » 9 % » » 1976-91 | 69,250 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77 — |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 69,750 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 63,375 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 87,450 |
| » » » Ind. 1- 5-1979/82 | 99,900 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,900 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 99,775 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 99,775 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 99,725 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,875 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,900 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,925 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,850 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,250 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,525 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,525 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 98,875 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 99,600 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 97,175 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,700 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 90,300 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 88,625 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 87,100 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 85,175 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,025 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 28 aprile 1982**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1302,250 |
| Dollaro canadese | 1061,850 |
| Marco germanico | 553,030 |
| Fiorino olandese | 498,075 |
| Franco belga | 29,318 |
| Franco francese | 211,995 |
| Lira sterlina | 2320,325 |
| Lira irlandese | 1912,625 |
| Corona danese | 163,125 |
| Corona norvegese | 216,735 |
| Corona svedese | 223,375 |
| Franco svizzero | 669,450 |
| Scellino austriaco | 78,650 |
| Escudo portoghese | 18,200 |
| Peseta spagnola | 12,492 |
| Yen giapponese | 5,504 |
| E.C.U. | 1319,820 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

**Corso dei cambi del 29 aprile 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1303,300 | 1303,300 | 1302,40 | 1303,300 | — | — | 1303,200 | 1303,300 | 1303,300 | 1303,30 |
| Dollaro canadese | 1064 — | 1064 — | 1063 — | 1064 — | — | — | 1063,800 | 1064 — | 1064 — | 1064 — |
| Marco germanico | 554,050 | 554,050 | 553 — | 554,050 | — | — | 554,050 | 554,050 | 554,050 | 554 — |
| Fiorino olandese | 498,900 | 498,900 | 498 — | 498,900 | — | — | 498,950 | 498,900 | 498,900 | 498,90 |
| Franco belga | 29,331 | 29,331 | 29,32 | 29,331 | — | — | 29,345 | 29,331 | 29,331 | 29,35 |
| Franco francese | 212,180 | 212,180 | 212,20 | 212,180 | — | — | 212,220 | 212,180 | 212,180 | 212,20 |
| Lira sterlina | 2325,900 | 2325,900 | 2325 — | 2325,900 | — | — | 2326 — | 2325,900 | 2325,900 | 2325,90 |
| Lira irlandese | 1913 — | 1913 — | 1913 — | 1913 — | — | — | 1914 — | 1913 — | 1913 — | — |
| Corona danese | 163,050 | 163,050 | 163 — | 163,050 | — | — | 163,040 | 163,050 | 163,050 | 163,05 |
| Corona norvegese | 217,250 | 217,250 | 216,60 | 217,250 | — | — | 217,250 | 217,250 | 217,250 | 217,25 |
| Corona svedese | 223,400 | 223,400 | 223,70 | 223,400 | — | — | 223,410 | 223,400 | 223,400 | 223,40 |
| Franco svizzero | 664,750 | 664,750 | 668,40 | 664,750 | — | — | 665,400 | 664,750 | 664,750 | 664,75 |
| Scellino austriaco | 78,650 | 78,650 | 78,60 | 78,650 | — | — | 78,695 | 78,650 | 78,650 | 78,65 |
| Escudo portoghese | 18,230 | 18,230 | 18,20 | 18,230 | — | — | 18,400 | 18,230 | 18,230 | 18,23 |
| Peseta spagnola | 12,485 | 12,485 | 12,49 | 12,485 | — | — | 12,493 | 12,485 | 12,485 | 12,48 |
| Yen giapponese | 5,486 | 5,486 | 5,51 | 5,486 | — | — | 5,484 | 5,486 | 5,486 | 5,48 |
| E.C.U. | 1321,710 | 1321,710 | — | 1321,710 | — | — | 1321,710 | 1321,710 | 1321,710 | — |

**Media dei titoli del 29 aprile 1982**

| | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 38,425 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 96,400 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 91,725 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 85,325 |
| » 6% » » 1970-85 | 79,950 |
| » 6% » » 1971-86 | 76,575 |
| » 6% » » 1972-87 | 78,650 |
| » 9% » » 1975-90 | 74,700 |
| » 9% » » 1976-91 | 69,250 |
| » 10% » » 1977-92 | 76,400 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 69,600 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 63,700 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 87,450 |
| » » » Ind. 1- 5-1979/82 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,950 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 99,825 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 99,825 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 99,850 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82 | 99,925 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 99,900 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 99,875 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,950 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,800 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 99,775 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,500 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 99,450 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 99,475 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,100 |
| Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983 | 97,227 |
| » » » 18% 1- 7-1983 | 90,250 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 88,650 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 87,200 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 85,425 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 82,050 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 99,650 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 29 aprile 1982**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1303,250 |
| Dollaro canadese | 1063,900 |
| Marco germanico | 554,050 |
| Fiorino olandese | 498,925 |
| Franco belga | 29,338 |
| Franco francese | 212,200 |
| Lira sterlina | 2325,950 |
| Lira irlandese | 1913,500 |
| Corona danese | 163,045 |
| Corona norvegese | 217,250 |
| Corona svedese | 223,405 |
| Franco svizzero | 665,075 |
| Scellino austriaco | 78,672 |
| Escudo portoghese | 18,315 |
| Peseta spagnola | 12,489 |
| Yen giapponese | 5,485 |
| E.C.U. | 1321,710 |

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Ordinanza 23 aprile 1982. Vaccinazione obbligatoria dei cani ed altri animali domestici**

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, concernente la disciplina della produzione, acquisto, distribuzione ed impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Attesa la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone ove continuano a manifestarsi casi di rabbia silvestre e nelle zone maggiormente esposte al pericolo di contagio;

Considerato che il Ministero della sanità dispone di scorte di vaccino antirabbico acquistato con i fondi dell'esercizio finanziario 1981 e che ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1982, sopra citato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie di Stato viene effettuato direttamente dalle regioni e dalle province autonome;

Ritenuta la esigenza di adottare adeguate misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre, tutt'ora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Ordina:

Art. 1.

Nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e nelle provincie autonome di Bolzano e di Trento è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al contagio della infezione rabida.

Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate al precedente comma, in relazione alla valutazione del rischio del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio.

Con lo stesso provvedimento determinano altresì le specie animali che nelle predette zone, in relazione al rischio del contagio, devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 15 aprile 1982 per concludersi il 31 luglio 1982.

La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli le autorità sanitarie regionali non indicate all'articolo uno e, per quanto riguarda la regione Sicilia, i veterinari provinciali, possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'articolo uno ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

Le competenti autorità sanitarie predispongono, per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazioni nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. La individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

Le singole regioni o province autonome, provvedono ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1982, citato in premessa, allo acquisto del vaccino occorrente per l'attuazione dei trattamenti immunizzanti.

In caso di comprovata impossibilità da parte delle regioni e province autonome di provvedere, in tutto o in parte all'approvvigionamento del vaccino antirabbico il Ministero della sanità provvede alla fornitura gratuita delle dosi occorrenti nei limiti delle disponibilità delle scorte predisposte per esigenze particolari di profilassi.

Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Per il pagamento delle prestazioni veterinarie relative ai trattamenti immunizzanti previsti dai precedenti articoli il Ministero della sanità conformemente al disposto dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 1982 pone a disposizione i fondi necessari.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendano avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4 possono rivolgersi per l'esecuzione di detti trattamenti immunizzanti, ad altri veterinari, regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 23 aprile 1982

*Il Ministro*: ALTISSIMO

---

*Attestato n.* . . . . . .

PROVINCIA DI . . . . . . . . . . .
COMUNE DI . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto veterinario . . . . . . . . . . attesta di aver praticato in data . . . . . . la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso . . . . di età . . . . . di razza . . . . . . di taglia . . . . . . appartenente al sig. . . . . . . . abitante in . . . . . . . . . . . . .

Vaccino impiegato . . . . . . Serie . . .
Istituto produttore . . . . . . . . . . .

*Il veterinario vaccinatore*
. . . . . . . . . .

(2177)

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CAMPANIA, LA BASILICATA E LA CALABRIA

**Ordinanza 19 aprile 1982, n. 3. Requisizione di immobili - Delega ai sindaci dei comuni interessati dal sisma del 21 marzo 1982.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, con il quale sono stati disposti immediati interventi per l'espletamento di attività di soccorso in favore delle popolazioni terremotate interessate dal sisma del 21 marzo 1982;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*;

Considerato che, a seguito del sisma predetto, si è determinata una situazione di estremo disagio che comporta l'immediato reperimento di ricovero per le famiglie rimaste senza tetto;

Considerato, altresì, che, per tali urgenti necessità, possa risultare conveniente demandare ai sindaci dei comuni interessati dal sisma il reperimento, nell'ambito del proprio comune, di immobili di proprietà privata disponibili;

Ravvisata l'opportunità di garantire, laddove la disponibilità di alloggi privati lo consentano, migliori condizioni di vita ai nuclei familiari terremotati e, nel contempo, anche una più economica gestione della attività di soccorso in favore degli elementi terremotati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli dal decreto-legge n. 776/80, ed in deroga ad ogni contraria disposizione;

Dispone:

1) La popolazione rimasta senza tetto in dipendenza del sisma indicato in premessa che abbia avuto la propria abitazione dichiarata inagibile in seguito ad ordinanza di sgombero emessa dal sindaco è temporaneamente sistemata in roulottes, in alloggi requisiti ovvero locati, in alberghi requisiti ovvero convenzionati.

I sindaci dei comuni terremotati, in relazione al numero dei nuclei familiari senza tetto, appronteranno, nel più breve tempo possibile, un piano per la sistemazione dei nuclei predetti mirando, in particolare, a reperire gli alloggi per i casi più urgenti, pervenendo alla graduale eliminazione delle sistemazioni più precarie.

2) La verifica delle condizioni di staticità degli edifici già dichiarati inagibili viene effettuata da commissioni tecniche nominate dai prefetti che sono costituite da un tecnico dei vigili del fuoco, da un tecnico del Ministero dei lavori pubblici ovvero dell'U.T.E. ovvero della regione e da un terzo tecnico del comune e, ove manchi, da un libero professionista designato dal sindaco.

La commissione accerterà i danni subiti dagli stabili danneggiati dal sisma e la loro incidenza ai fini dell'agibilità degli stessi. Emette giudizio di inagibilità dei locali nel caso che i danni accertati abbiano compromesso la stabilità strutturale del cespite e negli altri casi in cui sussista reale e motivata situazione di pericolo incombente che pregiudichi l'uso dello stabile, redigendo, in ogni caso, apposita relazione.

I sindaci sono tenuti ad emettere ordinanza di sgombero solo in presenza delle circostanze considerate dall'art. 153 del testo unico 15 febbraio 1915, n. 148, sulla tutela della pubblica e privata incolumità.

3) I sindaci dei comuni interessati dal sisma del 21 marzo 1982 e con nuclei familiari rimasti senza tetto, potranno disporre, anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, e mediante emanazione di provvedimenti motivati, la temporanea requisizione di immobili di proprietà privata, disponibili.

I sindaci predetti, in sede di requisizione, prescegl ieranno gli stabili sfitti disponibili nel comune.

La requisizione di stabili di pertinenza di amministrazioni pubbliche ovvero demaniali può essere disposta soltanto in seguito al preventivo assenso del prefetto competente.

I provvedimenti di requisizione saranno notificati agli interessati nel rispetto della normativa vigente tenendo conto, però, della particolare situazione d'urgenza connessa all'esigenza di sistemazione temporanea dei nuclei familiari rimasti senza tetto.

4) I sindaci, all'atto dell'occupazione dello stabile requisito redigeranno, in contraddittorio, il verbale di constatazione in cui verrà descritto lo stato d'uso dei beni mobili eventualmente rinvenuti nell'abitazione; verranno, altresì rilevati i consumi di acqua, luce e gas dai misuratori esistenti ed in genere verrà annotato ogni ulteriore elemento attinente lo stato d'uso del cespite.

In assenza del proprietario, il verbale predetto sarà redatto alla presenza di due testimoni non dipendenti comunali. In questo ultimo caso, il verbale di cui trattasi sarà notificato al proprietario ovvero all'affittuario dello stabile requisito.

5) I sindaci, appena adempiute alle incombenze indicate ai punti precedenti, provvederanno ad assegnare gli alloggi requisiti ai nuclei senza tetto, tenendo conto della consistenza dei nuclei medesimi in rapporto all'ampiezza degli stabili requisiti.

Lo stabile predetto è dato in consegna al capo famiglia che è tenuto a sottoscrivere per accettazione il verbale di constatazione e di consistenza redatto dal comune all'atto dell'occupazione dello stabile requisito.

6) Non possono essere assegnati gli stabili requisiti ai nuclei familiari rimasti senza tetto proprietari ovvero affittuari di altri alloggi disponibili nello stesso comune di residenza ovvero in comuni finitimi e, comunque, distinti non oltre 50 km dall'abitazione dichiarata inagibile.

E' vietata l'assegnazione di case requisite ovvero roulottes ed altri alloggi provvisori a nuclei familiari ed a persone che non siano rimaste senza tetto a causa dell'evento sismico.

In caso di assegnazione al nucleo in questione, il comune è tenuto ad addebitare l'intero importo occorrente al pagamento della indennità e delle altre spese sostenute dall'amministrazione comunale.

7) Le roulottes rimaste disponibili per assegnazione di stabili requisiti ovvero locati rimangono in consegna, fino alla data del recupero, ai sindaci che sono responsabili della custodia.

I sindaci sono autorizzati, previa adeguata motivazione, ad alloggiare in albergo la popolazione terremotata in assenza di case disponibili da requisire.

8) La requisizione di uno stabile non può avere una durata superiore a sei mesi, salvo proroga che, per gravi motivi, sarà autorizzata direttamente dal prefetto che comunque può accordarla solo in caso di mancata riattazione dello stabile danneggiato, originariamente abitato dall'interessato.

Il provvedimento di proroga predetto dovrà mettere in evidenza lo stato dei lavori di riattazione e la presumibile ulteriore durata degli stessi.

9) Per un periodo di mesi sei è sospesa l'assegnazione agli aventi diritto degli alloggi costruiti dagli II.AA.CC.PP. nei comuni interessati dal sisma e con nuclei familiari rimasti senza tetto.

Gli alloggi saranno assegnati in uso temporaneo ai cittadini rimasti senza tetto a causa degli aventi sismici.

All'assegnazione temporanea degli alloggi provvederà una commissione presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal presidente del locale I.A.C.P. e dal sindaco del comune dove sono ubicati gli alloggi, o dai rispettivi delegati.

L'assegnazione temporanea avrà la durata di mesi sei e potrà essere prorogata dalla commissione di cui al comma precedente per il periodo strettamente indispensabile.

Per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi la commissione osserverà i seguenti criteri:

*a*) sono da considerarsi senza tetto per effetto del terremoto le famiglie che risultano sgomberate dalle originarie abitazioni, sulla base di ordinanze sindacali;

*b*) nell'ambito di tali nuclei familiari andranno preferiti i senza tetto con maggior carico di famiglia risultanti dai registri anagrafici della popolazione alla data del 21 marzo 1982.

Ove per l'agibilità degli alloggi in parola si rendessero necessari lavori di allacciamento idrico-fognante od altri lavori, vi provvederanno direttamente gli enti proprietari o gestori degli impianti o reti principali. Ad altri eventuali lavori di completamento degli alloggi, nei limiti dell'indispensabile per l'abitabilità, provvederanno gli istituti autonomi per le case popolari.

Le spese di cui al comma precedente, liquidate come per legge ed all'occorrenza sottoposte per la congruità al visto del gruppo tecnico ispettivo consultivo costituito presso l'U.T.E. faranno carico al fondo previsto dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, per la parte eccedente la copertura finanziaria garantita dallo Stato o dalle regioni.

Gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad effettuare i lavori di ripristino per l'agibilità delle unità immobiliari di loro proprietà o comunque da essi gestite.

In deroga alle norme vigenti gli alloggi potranno essere assegnati anche prima del collaudo purchè i lavori di costruzione siano stati ultimati e provati con regolare emissione dell'apposito verbale tecnico provvisorio di fine lavoro redatto dalla direzione dei lavori.

10) I proprietari di alloggi ovvero di alberghi o parte di essi requisiti hanno diritto ad una indennità che sarà determinata dagli U.T.E. competenti.

Per gli alloggi privati l'indennità sarà determinata sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 392.

In deroga alla legge suindicata l'indennità sarà determinata con gli stessi criteri anche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Per gli adempimenti richiesti dalla legge succitata, i comuni debbono provvedervi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

In mancanza, gli U.T.E. determineranno l'indennità secondo propri parametri di valutazione.

Per gli alberghi requisiti, l'indennità sarà stabilita dall'U.T.E. sulla base degli ordinari criteri normalmente adottati dall'ufficio predetto.

11) I prefetti, sulla base della richiesta avanzata dai comuni interessati, metteranno a disposizione dei sindaci i mezzi finanziari occorrenti con accreditamento in apposito conto corrente postale dal quale, in deroga alle norme vigenti, i prelevamenti ovvero i pagamenti in favore degli aventi diritto potranno essere effettuati, anche mediante assegni, con firma congiunta del sindaco, del segretario comunale e, dove esiste, del ragioniere capo del comune.

I prefetti delle province di Cosenza, Potenza e Salerno sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni tipo predisposte dai prefetti medesimi con gli albergatori per la sistemazione alloggiativa delle persone sinistrate dal sisma dei 21 marzo 1982.

Ove tali convenzioni risultino già stipulate ad iniziativa dei sindaci dei comuni interessati, dovranno essere rimesse alle prefetture per la conferma delle relative clausole.

Il prezzo convenzionale non potrà superare il 70% di quello stabilito dalle tariffe minime alberghiere in vigore al 21 marzo 1982.

I sindaci nell'attesa della determinazione dei canoni e dei prezzi da parte dell'U.T.E. possono accordare anticipazioni ai proprietari di case requisite ovvero locate che, in ogni caso, non possono superare il 70% dell'indennità ovvero del canone presunto.

Per gli alberghi convenzionati, i sindaci possono attribuire anticipazioni dei 9/10 sulla base delle tariffe convenzionate minime come sopra ridotte.

Non sono considerati ai fini predetti i bambini fino ad un anno.

Per i bambini fino a 3 anni la tariffa è ridotta di 2/3, fino agli 8 anni è ridotta a 1/3.

Per gli elementi in più (letto aggiunto) viene riconosciuta una maggiorazione del 15% dell'importo minimo pro-capite di tariffa.

12) La indennità dovuta per le case requisite, locate ed assegnate ai nuclei familiari rimasti senza tetto nello stesso comune in cui gli interessati hanno avuto la casa dichiarata inagibile è posta nella misura del 30% a carico dei medesimi nuclei rimasti senza tetto.

Sono, in ogni caso, posti a carico degli occupanti le case requisite ovvero locate, gli oneri connessi al pagamento delle spese condominiali, dell'energia elettrica, dell'eventuale svuotamento di pozzi neri ed, in genere, tutte le spese connesse ai consumi diretti o comunque ripartibili a carico di ogni condomino in conformità alle disposizioni vigenti.

Al fine predetto, i nuclei rimasti senza tetto sono tenuti a versare al proprietario ovvero alla persona che ha subito la requisizione l'indennità in questione.

Nel caso l'interessato non dovesse provvedere al pagamento della quota dovuta, il sindaco provvede a versare al proprietario l'intera indennità assegnando un termine di quindici giorni al debitore per il pagamento dell'importo dovuto. Ove il debitore non dovesse provvedere al pagamento dell'importo dovuto nemmeno entro il termine predetto, il sindaco, trattandosi di crediti erariali, comunicherà la circostanza alla competente intendenza di finanza che è tenuta, tramite l'ufficio del registro, alla riscossione coattiva con le modalità contemplate dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Per gli elementi temporaneamente sistemati in albergo, gli esercenti sono tenuti a riscuotere dal capo del nucleo familiare di appartenenza, il 20% del prezzo dell'albergo e ciò sempre che il nucleo familiare di appartenenza, comunque costituito, dovesse fruire di un reddito complessivo annuo lordo di lire 8 milioni.

Al fine predetto, gli albergatori, prima di emettere la fattura per il pagamento a carico del commissario straordinario, acquisiranno la dichiarazione del capo famiglia ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale deve risultare che il nucleo familiare predetto ha un reddito complessivo inferiore a lire 8 milioni all'anno, in esso considerando tutti i componenti del nucleo medesimo.

Nessun ticket è dovuto in caso di convenzioni per solo pernottamento dei nuclei familiari.

Nel caso in cui gli interessati corrispondessero direttamente all'albergatore l'aliquota del 20%, le fatture saranno emesse per l'80% del prezzo.

E' vietata la sistemazione provvisoria in albergo di nuclei familiari che non hanno avuto la propria abitazione dichiarata inagibile e che abbiano abitazioni agibili entro una fascia di 50 km dal comune di residenza.

13) Alla fine di ogni mese gli albergatori possono emettere fattura sia per gli acconti che per l'importo definitivo dovuto sulla base delle presenze effettive dei nuclei familiari e persone terremotate ospitate in albergo.

Nessun danno può essere fatturato in caso di pagamento di retta giornaliera. Eventuali danni saranno regolati direttamente dall'albergatore con gli interessati.

14) Le prefetture metteranno a disposizione dei comuni dell'area terremotata gli importi occorrenti al pagamento agli aventi diritto delle indennità di requisizione e delle fatture commerciali emesse dagli albergatori per gli elementi terremotati ospitati in albergo.

I comuni, per i pagamenti predetti, devono rendere documentato rendiconto alle prefetture interessate allegando al primo pagamento:

copia conforme convenzione, decreto di requisizione ovvero atto di impegno ad ospitare terremotati;

ordinativo di pagamento ovvero assegno postale emesso in favore del beneficiario;

fattura commerciale emessa dagli albergatori relativa alle prestazioni eseguite;

elenco delle persone ospitate.

15) I comuni ubicati nell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982 sono tenuti ad effettuare una costante vigilanza sui nuclei terremotati temporaneamente sistemati in case requisite ovvero in albergo mediante le guardie municipali che debbono redigere rapporti scritti.

Le guardie municipali debbono accertare che i nuclei terremotati effettivamente risiedano nelle case requisite segnalando eventuali abusi ed i provvedimenti da adottarsi ai sindaci che sono responsabili di ogni omissione che comporti danno allo erario.

Per i nuclei terremotati ospitati in albergo, invece, il comandante la stazione carabinieri deve disporre controlli intesi ad accertare l'effettiva presenza dei terremotati segnalando ai comuni interessati eventuali provvedimenti da adottarsi.

Dei controlli eseguiti debbono essere redatti opportuni processi verbali. Detti controlli debbono essere eseguiti almeno a giorni alterni.

Il comandante la stazione dei carabinieri è tenuto a sottoscrivere anche le richieste di pagamento degli albergatori apponendo apposita dichiarazione dalla quale deve risultare che, in occasione dei controlli eseguiti, le persone per le quali viene chiesto il pagamento erano effettivamente presenti in albergo.

16) E' fatto obbligo ai sindaci di disporre l'immediata derequisizione del cespite alla cessazione della causa per la quale l'appartamento fu requisito.

La derequisizione deve essere disposta anche per il mancato uso continuato del bene assegnato al nucleo terremotato. La stessa derequisizione deve essere disposta per intervenuta riparazione del cespite danneggiato ed in tutti i casi in cui il nucleo familiare predetto trovi una autonoma sistemazione ovvero trasferisca la residenza ovvero attività in altro comune.

17) Nei comuni interessati dal sisma del 21 marzo 1982, i nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione dichiarata inagibile ed hanno ricevuto ordinanza di sgombero possono ottenere, a domanda, un concorso nelle spese di affitto di un diverso alloggio di L. 80.000 mensili se il nucleo è costituito da una sola persona, di L. 120.000 se formato da due persone, di L. 160.000 se formato da tre persone e di L. 200.000 se formato da quattro persone ed oltre.

In nessun caso il contributo alloggiativo predetto può superare l'importo dell'affitto corrisposto al titolare dell'appartamento locato al nucleo familiare che ha trovato l'autonoma sistemazione.

18) Il contributo può essere attribuito anche per le sistemazioni autonome precarie in coabitazione. In tal caso, esso sarà di L. 60.000 mensili se il nucleo terremotato è costituito da una sola persona, di L. 90.000 se costituito da due persone, e di L. 120.000 se formato da tre e più persone.

Nessun contributo può essere riconosciuto nel caso di coabitazione tra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado e ciò sempre che la coabitazione avvenga in edificio preso in affitto ovvero in proprietà da uno dei nuclei coabitanti prima del 21 marzo 1982. La circostanza viene attestata dal sindaco con apposita certificazione. Nel caso in cui più nuclei familiari sinistrati trovino autonoma sistemazione in una sola unità immobiliare compete un contributo di L. 100.000 mensili se i componenti complessivi sono costituiti da due persone, di L. 120.000 mensili se formati da tre persone, di L. 140.000 se costituiti da quattro persone, di L. 160.000 mensili se i nuclei predetti raggiungono complessivamente cinque persone, di lire 180.000 mensili se formati da sei persone e di L. 200.000 mensili se costituiti da sette e più persone.

19) I contributi considerati dagli articoli 17 e 18 della presente ordinanza saranno erogati a partire dal 1° maggio p.v. e cesseranno con il 31 agosto 1982.

Il contributo può essere erogato unicamente ai nuclei familiari che hanno avuto la propria abitazione danneggiata dal sisma predetto ed hanno ottenuto la notifica di ordinanza di sgombero.

La concessione è subordinata alla permanenza dell'inagibilità delle abitazioni occupate dai nuclei familiari interessati alla data del sisma ed alla circostanza che i nuclei di cui trattasi non hanno proprie abitazioni disponibili entro una fascia di 50 km dall'ubicazione dello stabile dichiarato inagibile.

E' fatto obbligo ai sindaci di vigilare costantemente sulla permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente ordinanza per la concessione del contributo indicato agli articoli 17 e 18.

I sindaci sono tenuti a disporre la contestuale revoca del contributo in questione ad intervenuta riattazione dell'abitazione danneggiata.

20) L'attribuzione del contributo viene effettuata dal sindaco con i fondi messi a disposizione dalle prefetture interessate.

A tal fine, i nuclei familiari interessati per ottenere il contributo devono produrre:

istanza al sindaco nella quale devono essere indicati i requisiti in possesso dei richiedenti per la concessione del contributo;

copia ordinanza di sgombero notificata dal comune al nucleo familiare che ha abbandonato la propria abitazione;

contratto di affitto, se richiesto dalle vigenti disposizioni debitamente registrato, dal quale deve risultare la sistemazione autonoma in altro appartamento;

copia del contratto registrato di sub-locazione intercorso con il sub-locatore, con allegata dichiarazione di consenso del proprietario;

certificato storico anagrafico del richiedente alla data del sisma.

21) I documenti indicati al precedente art. 20, unitamente al titolo di pagamento estinto, costituiscono, per ogni nucleo beneficiario, documentazione giustificativa delle spese all'uopo sostenute dal comune e da allegare al rendiconto. I pagamenti successivi al primo mese saranno disposti in seguito a dichiarazione, sottoscritta anche dal locatore, dalla quale deve risultare la permanenza del rapporto di locazione per il periodo cui il pagamento si riferisce.

L'ultimo pagamento deve riportare la data ed il numero delle ordinanze di revoca dello sgombero per intervenuta riparazione della casa ovvero le motivazioni per le quali cessa il beneficio considerato dagli articoli 17 e 18 della presente ordinanza.

Le norme contenute nella presente ordinanza contemplano attività assistenziali alternative ad ogni altra forma di assistenza a carico del commissario.

22) I prefetti sono incaricati di definire i rapporti posti in essere dalle amministrazioni comunali in data anteriore alla data di notifica della presente ordinanza anche se in difformità delle norme in essa contenute.

Napoli, addì 19 aprile 1982

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(2127)

# MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

**Ordinanza 8 aprile 1982, n. 27. Recupero dei buoni contributo illecitamente consegnati diretti alla riattazione di immobili ai sensi della lettera D ed E dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874.**

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il provvedimento commissariale n. 20156/1.19 in data 25 settembre 1981, diramato tramite i signori prefetti di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, Matera, Napoli, Potenza e Salerno ed i signori provveditori regionali alle opere pubbliche di Bari, Napoli e Potenza che dispone: «Viene segnalato che sarebbero stati rilasciati buoni contributo VRG diretti at riattazione immobili at sensi lettere D et E art. 3 legge 874 del 22 dicembre 1980 VRG anche per edifici che dovevano essere demoliti in conformità at programma o piano di recupero aut risanamento preesistente aut in corso elaborazione punto at riguardo signori prefetti solleciteranno sindaci at verificare quanto sopra enunciato procedendo se del caso at recupero titoli illegittimamente consegnati punto provveditori regionali opere pubbliche VRG da parte loro VRG disporranno accurati controlli at sensi ordinanza commissariale n. 198 del 9 aprile *1981*» punto;

Vista la successiva ordinanza commissariale n. 459 in data 12 dicembre 1981 con la quale il provvedimento suindicato è stato emanato con particolare riferimento ai medesimi problemi concernenti il comune di Napoli;

Ritenuto che tali disposizioni meritano di essere individuate tra quelle che devono rimanere in vigore per l'anno 1982 e che nella circostanza appare opportuno riassumerle in unico provvedimento;

Ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 e coi poteri previsti dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Dispone:

Le disposizioni di cui in premessa, riassunte come appresso, restano in vigore per l'anno 1982:

1) I buoni contributo rilasciati dai comuni, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la riattazione di edifici ricadenti in programmi di recupero o di risanamento già esistenti o in corso di elaborazione, di cui sia certa o prevedibile l'esigenza della demolizione totale o parziale, devono essere recuperati ed i lavori previsti dalle relative perizie non possono essere effettuati, salvo che, con deliberazione della giunta municipale e con provvedimento motivato del sindaco non venga dimostrato e dichiarato che la demolizione dell'edificio è prevedibile per tempi tanto lontani da rendere economicamente valida la spesa prevista dal buono, in relazione alla utilità sociale derivante dal recupero abitativo dell'edificio cui essa si riferisce nel quadro del reinsediamento della popolazione.

2) Per la città di Napoli e per i comuni della provincia di Napoli la disposizione di cui al punto precedente si applica anche con riferimento ai buoni contributo eventualmente rilasciati per la riattazione di edifici ricadenti nelle aree individuate dal sindaco di Napoli o dal presidente della giunta regionale della Campania per la realizzazione del piano straordinario edilizio previsto dagli articoli 80, 81 e 82 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni; in tali casi l'eventuale provvedimento previsto dalla seconda parte del punto precedente viene adottato dal sindaco di Napoli o dal presidente della giunta regionale della Campania nella loro qualità di commissari straordinari governativi.

3) Nel caso in cui i lavori di riattazione per gli immobili ricadenti nei programmi di cui ai punti 1 e 2 siano stati eseguiti o iniziati, e non sussistano le condizioni per l'adozione

dei provvedimenti ivi previsti, la giunta municipale od i sindaci dei comuni interessati od il presidente della giunta regionale della Campania, nelle rispettive competenze esaminano le singole posizioni ed adottano con urgenza i possibili provvedimenti di revoca dei buoni contributo col conseguente blocco dei pagamenti ed eventuale recupero di quelli già effettuati.

4) I signori prefetti delle province dell'area colpita dai fenomeni sismici del 23 novembre 1980 e 14 febbraio 1981, il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, nelle loro citate specifiche funzioni, sono invitati a comunicare agli uffici della gestione stralcio del commissario straordinario, ed agli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche competenti, l'elenco dei buoni contributo rilasciati dai sindaci per la riattazione di edifici previsti ai punti precedenti, con la precisazione dei conseguenti provvedimenti adottati, dei quali deve essere unita copia.

I signori provveditori regionali alle opere pubbliche esercitano in proposito ogni possibile vigilanza nel quadro dei compiti loro delegati con ordinanza commissariale n. 198 del 9 aprile 1981.

Napoli, addì 8 aprile 1982

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(2129)

# REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Castelnovetto, Torre S. Maria, Cerreto Lomellina, Cornovecchio, Castellucchio e Turbigo.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14565: comune di Castelnovetto (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 dicembre 1980, n. 43 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 25 marzo 1981, n. 13 e 10 giugno 1981, n. 55);

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14567: comune di Torre S. Maria (Sondrio) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1979, n. 24 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 dicembre 1979, n. 54);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14732: comune di Cerreto Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 12 settembre 1979, n. 23 e 14 dicembre 1979, n. 34 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 novembre 1980, n. 40);

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14564: comune di Cornovecchio (Milano) (piano adottato con deliberazioni consiliari 31 marzo 1978, n. 15 e 28 febbraio 1979, n. 11 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 giugno 1981, n. 45).

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14973: comune di Castellucchio (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 24 novembre 1979, n. 151 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 12 aprile 1980, n. 74 e 14 settembre 1981, n. 163);

deliberazione 2 marzo 1982, n. 14986: comune di Turbigo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° dicembre 1978, n. 90 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 21 marzo 1980, n. 42 e di giunta municipale 30 aprile 1980, n. 133, ratificata con delibera consiliare 30 gennaio 1981, n. 2).

(1961-2135)

**Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Villa d'Almè, S. Martino Siccomario, Pumenengo, Robbiate, Campione d'Italia, Marnate, Cesate, Zelo Buon Persico e Nerviano.**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14570: comune di Villa d'Almè (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 9 giugno 1981, n. 35);

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14571: comune di S. Martino Siccomario (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 giugno 1979, n. 400);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14733: comune di Pumenengo (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 30 gennaio 1981, n. 3);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14736: comune di Robbiate (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 26 marzo 1981, n. 22);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14737: comune di Campione d'Italia (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 13 marzo 1981, n. 19);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14740: comune di Marnate (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 31 marzo 1981, n. 50);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14741: comune di Cesate (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 14 marzo 1980, n. 22);

deliberazione 9 febbraio 1982, n. 14346: comune di Zelo Buon Persico (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 18 marzo 1980, n. 38);

deliberazione 16 febbraio 1982, n. 14572: comune di Nerviano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 aprile 1981, n. 87 e deliberazione di giunta municipale 11 maggio 1981, n. 258 ratificata con deliberazione di consiglio comunale 29 giugno 1981, n. 120).

(1962)

**Varianti alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali dei comuni di Sondrio e Cuvio**

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti alle norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14738: comune di Sondrio (variante adottata con deliberazione consiliare 12 dicembre 1980, n. 301);

deliberazione 23 febbraio 1982, n. 14739: comune di Cuvio (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 6 marzo 1981, n. 5).

(1963)

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

Con decreto prefettizio 16 aprile 1982 il decreto prefettizio 2 aprile 1933, n. 11419/412, con il quale il cognome del signor Žerjal Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 2 gennaio 1887, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Žerjal ed ai figli Maria, Augusto, Olga, Benedetto, Oscar, Mario Luigi e Sofia Silvia, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 11 marzo 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio Benedetto, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Žerjal».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(2119)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a cinquanta posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi cinquanta posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di giurisprudenza* (posti n. 3):

gruppo 9 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 10 . . . . . . . . . » 1
gruppo 13 . . . . . » 1

*Facoltà di scienze politiche* (posti n. 2):

gruppo 14 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 20 . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di economia e commercio* (posti n. 2):

gruppo 4 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 20 . . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di lettere e filosofia* (posti n. 2):

gruppo 24 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 40 . . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di medicina e chirurgia* (posti n. 10):

gruppo 61 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 62 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 64 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 65 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 66 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 67 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 68 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 69 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 70 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 71 . . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di farmacia* (posti n. 4):

gruppo 76 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 94 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 95 . . . . . . . . . . » 2

*Facoltà di ingegneria* (posti n. 10):

gruppo 90 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 103 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 109 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 114 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 123 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 126 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 127 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 128 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 132 . . . . . . . . . . » 2

*Scuola di paleografia e filologia musicale* (posti n. 2):

gruppo 32 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 57 . . . . . . . . . . » 1

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (posti n. 15):

gruppo 73 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 74 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 76 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 77 . . . . . . . . . . » 2
gruppo 79 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 80 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 81 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 82 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 84 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 86 . . . . . . . . . . » 2
gruppo 87 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 89 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 90 . . . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi, strada Nuova n. 65, Pavia, ufficio del personale docente, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università di Pavia.

**(2185)**

### Concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi nove posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

*Facoltà di architettura* (posti n. 9):

gruppo 20 . . . . . . . . . . posti 1
gruppo 113 . . . . . . . . . . » 1
gruppo 136 . . . . . . . . . . » 2
gruppo 137 . . . . . . . . . . » 2
gruppo 138 . . . . . . . . . . » 2
gruppo 141 . . . . . . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura, ufficio personale docente, via Tolentini, 191 - 30125 Venezia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

**(2186)**

### Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, al posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 53 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 31 dicembre 1981, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, al posto di direttore titolare del conservatorio di musica di Torino, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1978.

**(2134)**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

### Concorso pubblico per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha bandito un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero (CORCE).

Il corso si terrà presso l'ISIDA - Istituto superiore per imprenditori, e dirigenti d'azienda a Palermo e avrà la durata di sei mesi, con frequenza obbligatoria a tempo pieno.

I requisiti richiesti sono:

1) quelli generali per l'ammissione ai concorsi pubblici;

2) diploma di laurea;

3) ottima conoscenza della lingua inglese;

4) età non superiore ai 30 anni.

Le domande dovranno essere spedite all'ISIDA entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Copie del bando ed ulteriori informazioni potranno essere richiesti a:

ISIDA, via della Libertà, 91 - Tel. 091/266275;

ICE, sede centrale, via Liszt, 21, Roma-Eur - Ufficio formazione esterna - Tel. 06/5992588.

**(2201)**

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

## Concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto, ruolo dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965 di attuazione della predetta legge con il quale sono stati riconosciuti alcuni diplomi di qualifica per la partecipazione ai concorsi per posti nella carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la «copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione», in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 270, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizzava questo Ministero a bandire un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale;

Visto il parere n. 6/75 del 14 aprile 1975 espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione concernente il programma di esame da adottare per l'accesso alla carriera di concetto nel ruolo sopracitato;

Ritenuto di poter utilizzare i due posti in questione, ai sensi dell'art. 28-*ter* della legge suindicata la quale autorizza, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel ruolo dell'amministrazione centrale.

Possono partecipare al concorso gli aspiranti muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero di uno dei diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli istituti professionali di stato o legalmente riconosciuti.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*b*) età non inferiore gli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*e*) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetti alle segreterie d'aziende e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

*b*) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere dallo stesso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

*f*) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto di Stato o legalmente riconosciuto presso cui è stato conseguito;

*g*) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*i*) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

*l*) inoltre, i candidati che intendono sostenere le prove facoltative di lingue debbono dichiararlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui allo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al presente articolo non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

*Prove di esame*

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

istituzione di diritto amministrativo;

principi di economia politica.

*Colloquio* - Il colloquio verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato;

principi generali di contabilità di Stato;

nozioni di statistica metodologica;

principi di scienza delle finanze.

Esame facoltativo, con prova scritta ed orale, nella lingua francese, o inglese, o tedesca, o in tutte le predette lingue (a scelta del candidato).

Art. 6.

*Svolgimento delle prove*

*I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 4 e 5 ottobre 1982 alle ore 8,30, in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise, 2, 1° piano - Parlamentino.*

*Le prove facoltative di lingua inglese, francese e tedesca, si svolgeranno nella stessa sede rispettivamente nei giorni 6, 7, 8 ottobre 1982 con inizio alle ore 8,30.*

L'assenza dagli esami sarà considerata rinuncia al concorso.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per ciascuna prova facoltativa (scritta ed orale) di lingua estera verrà assegnato ai candidati, ove detta prova sia superata, fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Art. 7.

*Titoli di precedenza e preferenza*

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

*Graduatoria di merito - Documentazione di rito*

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretari in prova nella carriera di concetto nel ruolo dell'amministrazione centrale e conseguiranno la nomina a segretario, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

*Trattamento economico*

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al sesto livello iniziale, qualifica nella quale saranno inquadrati, oltre alle indennità spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1982

*Il Ministro*: MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1982
*Registro n.* 4 *Industria, foglio n.* 342

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

*Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi* - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . è residente in . . . . . . . .
c.a.p. . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . . .
via . . . . . . . . . data . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . . . . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova facoltativa, scritta ed orale di lingua . . . . . . (indicare se francese, inglese o tedesca o più di una di esse) (7).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . . . . (6)

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . . . ., con la qualifica di . . . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . . . dal . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(7) Questa dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati che intendono sostenere tale prova.

**(2108)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Esclusione di un nominativo dalla graduatoria degli idonei a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976**

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982, in esecuzione della decisione n. 1083 Reg. Dec. del 31 marzo 1981 del Consiglio di Stato, la riserva formulata all'atto dell'ammissione del dottor Miani Francesco all'esame di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1976, è stata sciolta in senso negativo e per l'effetto lo stesso non può essere inserito nella graduatoria degli idonei relativa all'esame menzionato.

**(2188)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della ex carriera del personale esecutivo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.**

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera del personale esecutivo della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sette posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere la sede di Roma.

Saranno considerate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.


# GAZZETTA UFFICIALE

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli *settimanali* della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .......... L. 72.000
semestrale .......... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e *alle specialità medicinali*:
annuale .......... L. 100.000
semestrale .......... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .......... L. 96.000
semestrale .......... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .......... L. 85.000
semestrale .......... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .......... L. 165.000
semestrale .......... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .......... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .......... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .......... L. 400

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .......... L. 450

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .......... L. 450

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Abbonamento annuale .......... L. 65.000
Abbonamento semestrale .......... L. 35.000

Un fascicolo **L. 400** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**
**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili - Ministero della difesa - Palazzo Esercito.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno alla già citata Direzione generale per gli impiegati civili di questo Ministero.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e articoli 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

I sottufficiali prescelti, che all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;

a domanda,

saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, e l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 21 aprile 1982

*Il Ministro*: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . . . . . . . . . . . se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . . . . . . . . . . . . .

Data e luogo di nascita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . . . . . . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . . . . . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . . . . . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .

Visto del comando . . . . . . . . . . . .

**(2170)**

## CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 117 del 29 aprile 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Caltanissetta*: Concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di dattilografo e di archivista, nel ruolo organico del personale.

*Associazione dei comuni del Serbino bresciano e della Franciacorta - Unità socio sanitaria locale n. 36, in Iseo*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere/a generico/a.

*Unità sanitaria locale n. 16 - Val d'Era, in Pontedera*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione tecnica.

*Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ostuni*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto del IV livello funzionale-retributivo nel ruolo organico del personale.

*Associazione comuni - Ambito territoriale n. 31 - Unità socio sanitaria locale, in Lovere*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di aggiunto, di portiere centralinista e di infermiera/e generica/o, presso il presidio ospedaliero di Sarnico e a posti di infermiera/e generica/o presso il presidio ospedaliero di Lovere.

**La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali avanti indicate**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821200)